

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1603/2000 del Consiglio, del 20 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America** 1
- Regolamento (CE) n. 1604/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 1605/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1606/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto concerne l'impiego del codice di identificazione degli animali da parte del Regno Unito** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1609/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa un elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil** 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 1610/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope** 30
- ★ **Regolamento (CE) n. 1611/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che adegua gli aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca** 34

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1612/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione della corona svedese e della lira sterlina applicabili il 1° luglio 2000	36
* Regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità	38
* Regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità	46
* Regolamento (CE) n. 1615/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità	54
* Regolamento (CE) n. 1616/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio	62
* Regolamento (CE) n. 1617/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3105/88 e (CEE) n. 2721/88 allo scopo di fissare le date limite di alcune distillazioni nel settore vitivinicolo	64
Regolamento (CE) n. 1618/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 2000 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici	65
Regolamento (CE) n. 1619/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2000 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98	67
Regolamento (CE) n. 1620/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	69
Regolamento (CE) n. 1621/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	71

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2000 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2000
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli
Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Nel febbraio 1994, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti [regolamento (CE) n. 229/94 ⁽²⁾]. I dazi sono stati istituiti sotto forma di dazi variabili basati su un prezzo minimo per i tre tipi di etanolamina, ossia monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) e trietanolamina (TEA).

2. Domanda di riesame

- (2) A seguito della pubblicazione, il 23 luglio 1998 ⁽³⁾, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America, la Commissione ha ricevuto, in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), una domanda di riesame delle misure in questione, ossia una richiesta di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio.

- (3) La domanda è stata presentata il 30 ottobre 1998 dal CEFIC (Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique) per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva rappresentava una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di etanolamina.

- (4) Il CEFIC ha affermato che la scadenza delle misure avrebbe comportato con ogni probabilità il persistere o la reiterazione, in misura sempre maggiore, del dumping e del pregiudizio subiti dall'industria comunitaria, e che era giustificato procedere ad un riesame delle misure, ritenute prive di efficacia. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha aperto un'inchiesta ⁽⁴⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base. Pertanto, l'inchiesta non riguardava soltanto le possibili conseguenze della scadenza delle misure (cfr. articolo 11, paragrafo 2), ma intendeva anche stabilire se fosse giustificata una modifica delle misure antidumping in vigore (dazi variabili basati su un prezzo minimo) (cfr. articolo 11, paragrafo 3).

3. Inchiesta

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari che hanno sostenuto la domanda di riesame (i «produttori comunitari denunzianti»), i produttori esportatori e i loro importatori collegati, nonché gli utilizzatori notoriamente interessati, e ha dato loro la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e/o di chiedere un'audizione.
- (6) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta da quattro produttori comunitari denunzianti, da quattro produttori esportatori statunitensi e da cinque dei loro importatori collegati. Il questionario è stato inviato anche a numerosi utilizzatori del prodotto; due delle loro risposte sono state ritenute complete.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40.

⁽³⁾ GU C 231 del 23.7.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 27 del 2.2.1999, pag. 3.

- (7) Un produttore esportatore statunitense ha dichiarato la propria intenzione di collaborare all'inchiesta, pur non avendo esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. L'interesse di tale produttore nei confronti dell'inchiesta è giustificato dal suo coinvolgimento nell'inchiesta iniziale.
- (8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere e della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché per analizzare l'interesse della Comunità. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:
- a) *produttori esportatori*
- Dow Chemical Company, Midland, Michigan (USA)
Huntsman Chemical Company, Houston, Texas (USA)
Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut (USA)
- b) *importatori della Comunità collegati ai produttori esportatori*
- Huntsman Co. Belgium CVBA, Bruxelles, Belgio
Union Carbide Benelux, Anversa, Belgio
Union Carbide Europe SA, Ginevra, Svizzera
- c) *produttori comunitari denunziati*
- BASF AG, Ludwigshafen, Germania
BP Chemicals Ltd, Londra, Regno Unito e Lavéra, Francia
- d) *utilizzatori comunitari*
- Krems Chemie AG, Krems a.d. Donau, Austria
Synthesia Española SA, Barcellona, Spagna
- (9) L'inchiesta relativa al persistere e alla reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 («periodo dell'inchiesta»). L'esame riguardante il persistere e la reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo dell'inchiesta sul pregiudizio»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta precedente. Si rammenta che l'etanolamina viene ottenuta per reazione dell'ammoniaca con l'ossido di etilene. In seguito a tale sintesi si verificano tra reazioni concorrenti, che danno tre diversi tipi di etanolamina: monoetanolamina (MEA) dietanolamina (DEA) e trietanolamina (TEA). La percentuale dei tre tipi di etanolamina all'interno della produzione complessiva è determinata dalla configurazione dell'impianto di produzione ma può, in una certa misura, venire controllata dalla scelta del rapporto ammoniaca/ossido di etilene. Il prodotto in questione è usato come intermedio per la

preparazione di tensioattivi (nella composizione dei detergenti e di prodotti per l'igiene personale), fertilizzanti, agenti per la protezione delle colture, anticorrosivi, oli lubrificanti, materiali fotografici chimici, cosmetici e poliuretano, nonché come mezzo assorbente per depuratori di gas o come additivo nelle industrie del cemento, metallurgica e della carta. Trattandosi di un processo di produzione combinato (cfr. sopra), la produzione di DEA è accompagnata dalla produzione, in quantità superiori, degli altri tipi di etanolamina (MEA e TEA).

2. Prodotto simile

- (11) L'industria comunitaria produce di norma il 30-33 % di DEA. La MEA o la TEA possono rappresentare fino al 54 % della produzione complessiva di etanolamine. Tenuto conto del processo di produzione combinato, la richiesta di un produttore esportatore di trattare separatamente i diversi tipi di etanolamina per quanto riguarda l'analisi del pregiudizio non è giustificata.
- (12) Dall'istituzione delle misure antidumping in esame, il mercato è stato caratterizzato da una forte crescita della domanda di DEA, soprattutto negli USA. Tale aumento è stato determinato dall'impiego della DEA nella produzione di erbicidi a base di glifosato, adatti alle colture geneticamente modificate per resistere agli erbicidi.
- (13) Il prodotto in questione importato dal paese oggetto dell'inchiesta è identico, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche, a quello prodotto nella Comunità. I prodotti fabbricati nella Comunità e quelli importati non presentano differenze in termini di impiego. Si è inoltre constatato che il prodotto in questione importato dal paese oggetto dell'inchiesta è identico a quello venduto sul suo mercato interno. Tali prodotti devono pertanto essere considerati un unico prodotto.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (14) Sulla base della dichiarazione contenuta nella denuncia, secondo la quale la situazione era cambiata rispetto all'inchiesta iniziale, è stato esaminato il livello di dumping durante il periodo dell'inchiesta.
- (15) Dei quattro produttori esportatori statunitensi che hanno risposto al questionario, due avevano esportato quantitativi elevati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, mentre gli altri hanno dichiarato di aver esportato quantitativi minimi o di non aver esportato del tutto il prodotto in questione.
- (16) Per il produttore esportatore che ha dichiarato di aver esportato quantitativi minimi si è deciso che, in mancanza di altre informazioni, si poteva ragionevolmente basare il margine di dumping su detto volume minimo di esportazioni.

2. Valore normale

- (17) Il valore normale è stato determinato per ciascun tipo del prodotto in esame sulla base del prezzo di tutte le vendite realmente effettuate sul mercato interno statunitense (cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base: «prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore»). Per tipi di prodotto non venduti in quantitativi sufficienti o nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno, il valore normale è stato calcolato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (18) Per quanto riguarda i tre produttori esportatori statunitensi, si è riscontrato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, che le vendite sul mercato interno del prodotto in esame rappresentavano oltre il 5 % del volume delle vendite del prodotto destinate all'esportazione verso la Comunità. Per gli stessi tre produttori esportatori si è inoltre stabilito che le vendite sul mercato interno erano state effettuate in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, e che era pertanto possibile determinare il valore normale sulla base dei prezzi di tali vendite.

3. Prezzo all'esportazione

- (19) In tutti i casi, il prodotto in esame è stato importato da società collegate ai produttori esportatori statunitensi. I prezzi di vendita applicati dalle società di produzione alle società importatrici sono stati pertanto ritenuti inattendibili. Per questa ragione, e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, comprese le commissioni, sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto del 5 % ritenuto ragionevole sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate in merito alle importazioni del prodotto in esame.

4. Confronto

- (20) Il valore normale è stato confrontato con il prezzo all'esportazione sulla base delle singole operazioni, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sulla comparabilità (cfr. l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base). Sono stati pertanto apporati adeguamenti per tener conto di fattori quali trasporto interno e nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costo di crediti e commissioni.

- (21) Si è proceduto a un confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per tutti i tipi di prodotto interessati dalla presente inchiesta. Nel caso dei produttori esportatori che hanno collaborato, dal confronto è risultata una media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del valore cif, pari a 33 % per Dow Chemical, 38,2 % per Union Carbide e 40,1 % per Huntsman.

5. Carattere duraturo della nuova situazione

- (22) La Commissione ha verificato se i cambiamenti osservati a livello dei margini di dumping potessero rivelarsi duraturi. È risultato che la diminuzione dei margini di dumping era dovuta in larga misura ad un aumento dei prezzi all'esportazione, che perdura da almeno due anni. Per questa ragione, e dato che i quantitativi esportati sono stati giudicati rappresentativi, la Commissione ha concluso che i fatti constatati rappresentano un cambiamento duraturo della situazione relativa alle importazioni dagli Stati Uniti. Non sono stati presentati elementi di prova che possano confutare tali conclusioni.

6. Conclusione

- (23) Dal riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, era risultato che l'abolizione delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere del dumping, soprattutto alla luce del dumping significativo riscontrato durante il periodo dell'inchiesta, e che si poteva ragionevolmente concludere che tale dumping sarebbe continuato.
- (24) Dal riesame intermedio avviato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in seguito a una richiesta di riesame delle misure per tenere debitamente conto delle attuali condizioni del mercato, è risultato che le circostanze che avevano determinato l'istituzione delle misure in vigore erano notevolmente cambiate e che tali cambiamenti dovevano essere considerati sufficientemente duraturi da giustificare una revisione verso il basso dei margini di dumping stabiliti durante l'inchiesta iniziale.

D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria complessiva

- (25) La denuncia è stata presentata per conto di quattro dei cinque produttori comunitari di etanolamina. Una società, la Union Carbide Ltd (Regno Unito), non ha partecipato all'inchiesta e non ha sostenuto la denuncia. Va sottolineato che tale società è collegata al produttore statunitense Union Carbide Corp. USA. Si è pertanto valutato se essa andasse esclusa dalla definizione di produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. Si è riscontrato che il produttore in questione importava ingenti quantitativi del prodotto oggetto di dumping. Non potendo garantire pertanto che la situazione economica di tale produttore non fosse influenzata dalle sue relazioni con il

produttore statunitense, si è ritenuto opportuno escluderlo dalla determinazione della produzione comunitaria. La produzione complessiva della Comunità è pertanto rappresentata dalle seguenti società: BASF AG, Ludwigshafen, Germania; BP Chemicals Ltd, Londra, Regno Unito; Condea Chemie GmbH, Marl, Germania e Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund, Svezia.

2. Industria comunitaria

- (26) La Commissione ha inviato un questionario ai produttori comunitari denunzianti e ha ricevuto una risposta da tre di essi. Si è deciso di accettare una risposta che non conteneva dati sui costi di produzione per il periodo 1995-1997, poiché la società in questione ha rilevato da un'altra società l'attività relativa all'etanolamina il 1° luglio 1998 e non poteva pertanto accedere a tali dati. Il quarto produttore ha inviato una risposta incompleta al questionario ed è stato pertanto considerato «produttore che non ha collaborato». I tre produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato all'inchiesta costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, poiché rappresentano il 77,5 % della produzione complessiva della Comunità. Essi vengono definiti in appresso «industria comunitaria».

3. Determinazione del mercato comunitario interessato

- (27) Parte della produzione dell'industria comunitaria (28 % circa) è destinata all'uso interno, ossia vincolato. La quasi totalità di tale parte (95 % circa) è espressamente ed esclusivamente destinata all'impianto di un produttore comunitario. L'inchiesta ha confermato che i produttori comunitari denunzianti non acquistano il prodotto in questione da parti indipendenti, all'interno o all'esterno della Comunità, per il proprio uso vincolato. Si ritiene pertanto che le etanolamine destinate all'uso vincolato non siano in concorrenza con quelle altrimenti disponibili nella Comunità, che rappresentano il mercato comunitario interessato dal prodotto in esame.

E. ESAME DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo nella Comunità

- (28) Il consumo nella Comunità è stato determinato in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria, al volume delle vendite del produttore comunitario che non ha collaborato, a dati Eurostat sul volume delle importazioni e a una stima delle vendite realizzate sul

mercato della Comunità del produttore comunitario collegato al produttore esportatore statunitense Union Carbide⁽¹⁾.

- (29) Il consumo calcolato su tale base è aumentato del 14 % durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio: da 152 000 tonnellate circa nel 1995 a 172 000 tonnellate circa nel periodo dell'inchiesta. Tale incremento è imputabile alle vendite di DEA e TEA, aumentate rispettivamente del 19 % e del 21 %. La domanda di MEA è rimasta stabile. La MEA e la DEA rappresentano ciascuna il 29 % circa del consumo complessivo durante il periodo dell'inchiesta, la TEA il 42 %.

2. Importazioni dal paese interessato

a) Volume, andamento dei prezzi e quota di mercato

- (30) Durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate del 14 %, in linea con l'andamento del consumo totale nella Comunità. Tuttavia l'analisi delle cifre mostra un'implicita tendenza al ribasso delle importazioni di DEA (-38 % nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio), che rappresentavano soltanto il 12,6 % delle importazioni complessive durante il periodo dell'inchiesta. Tale fenomeno si spiega con l'elevata domanda di DEA sul mercato interno statunitense. D'altra parte, a prescindere dalla stabilità della domanda di MEA sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, nello stesso periodo le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate dell'86 %. Le importazioni di TEA durante il periodo sono cresciute dell'11 %.
- (31) Dato che le importazioni vengono effettuate da importatori collegati, i prezzi delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti, stabiliti sulla base di informazioni fornite dai produttori esportatori o di dati Eurostat, non sono stati considerati attendibili per determinare l'andamento dei prezzi. Per valutare in maniera più attendibile la politica dei prezzi adottata dai produttori esportatori interessati, sono stati analizzati i prezzi di rivendita dei loro importatori collegati — segnatamente i prezzi applicati agli utilizzatori finali dell'industria ritenuti rappresentativi delle vendite complessive. Tra il 1995 e il 1996, tali prezzi hanno subito in media un calo del 10 % e sono risultati sensibilmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria in tale periodo. Detto andamento è stato più pronunciato per la MEA, che ha registrato un calo del prezzo di rivendita del 14 %. Verso la fine del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, il prezzo di rivendita della TEA aveva raggiunto nuovamente il livello del 1995, mentre la DEA era divenuta più costosa del 13 % e la MEA continuava a costare il 4 % in meno. Durante il periodo dell'inchiesta, i livelli dei prezzi praticati dagli importatori collegati e dall'industria comunitaria erano comparabili.

⁽¹⁾ Sulla base della denuncia e delle informazioni fornite dal produttore esportatore statunitense. Le vendite corrispondono al 10 % delle vendite complessive di tutte le etanolamine prodotte sul mercato comunitario.

(32) Durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, la quota di mercato complessiva delle importazioni provenienti dagli USA si è attestata a 29 %. In tali cifre sono compresi tuttavia un aumento implicito della quota di mercato della MEA, passata da 17 % a 32 %, e un drastico calo della quota di mercato della DEA (da 25 % a 13 %). La TEA ha registrato una lieve diminuzione, passando da 42 % a 39 %.

b) Politica dei prezzi dei produttori esportatori

(33) Per valutare la politica dei prezzi adottata dai produttori esportatori statunitensi, sono state analizzate le loro vendite, nonché quelle dell'industria comunitaria. In un primo tempo, si è proceduto a un confronto tra i prezzi di vendita ai primi acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Dato che l'industria comunitaria vende il prodotto in esame soltanto a utilizzatori finali dell'industria, e dato che tali acquirenti rappresentano anche una percentuale significativa (oltre il 50 %) delle vendite dei produttori esportatori statunitensi, si è ritenuto rappresentativo un confronto a tale stadio commerciale. Ai fini della determinazione del dumping, il confronto è stato effettuato sulla base dei dati relativi ai due principali produttori esportatori statunitensi.

(34) Dato che tutte le importazioni nella Comunità di prodotti originari degli Stati Uniti sono state effettuate attraverso importatori collegati, il suddetto confronto si è basato sui prezzi applicati ai primi acquirenti indipendenti della Comunità a livello di importatori collegati, ossia dopo deduzione di costi di nolo nella Comunità, sconti e riduzioni. Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta i livelli dei prezzi medi complessivi delle importazioni dagli Stati Uniti e delle vendite dell'industria comunitaria erano comparabili.

(35) In un secondo tempo, sono stati esaminati i prezzi all'importazione delle etanolamine originarie degli Stati Uniti, ossia i prezzi applicati dai produttori esportatori statunitensi ai loro importatori collegati, rispetto ai prezzi minimi che determinano i dazi variabili. È emerso che i dazi antidumping riscossi erano modesti, dato che durante la maggior parte del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio i suddetti prezzi all'importazione risultavano notevolmente superiori ai prezzi minimi.

(36) Successivamente, tenuto conto della relazione tra produttori esportatori e importatori, si è stabilito, per il periodo dell'inchiesta, se i prezzi di rivendita applicati dagli importatori ai primi acquirenti indipendenti e i rispettivi prezzi reali all'importazione rispecchiassero i costi sostenuti dagli importatori collegati tra l'importazione del prodotto e la rivendita. Tutti i costi effettivamente sostenuti tra l'importazione e la rivendita, quali trasporto dalla frontiera comunitaria, movimentazione, assicurazione, imballaggio, costo dei crediti, dazi all'importazione, spese generali amministrative e di vendita, nonché un margine di profitto del 5 %, sono stati pertanto detratti dai prezzi di rivendita. I prezzi all'im-

portazione sono stati pertanto costruiti indipendentemente dalla relazione tra produttori esportatori e importatori collegati.

(37) I prezzi all'importazione così stabiliti per entrambi i produttori esportatori erano nettamente inferiori non solo ai prezzi reali all'importazione dichiarati dai loro importatori collegati, ma anche ai prezzi minimi applicabili ai vari tipi di etanolamina. Tale constatazione è confermata dal fatto che gli importatori collegati hanno subito perdite finanziarie significative durante il periodo dell'inchiesta. Infatti, il loro margine tra il prezzo di acquisto (prezzo reale all'importazione) e il prezzo di rivendita sul mercato comunitario non è bastato a coprire i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita. Va sottolineato che lo schema definito per il periodo dell'inchiesta è stato osservato anche per il resto del periodo in esame, ossia dal 1995 al 1997.

(38) Sulla base della suddetta analisi effettuata in tre fasi, si conclude che i prezzi di rivendita dei produttori esportatori statunitensi sul mercato comunitario corrispondevano a quelli dell'industria comunitaria. Si è riscontrato inoltre che i livelli dei prezzi reali all'importazione erano superiori ai prezzi minimi. Tali prezzi reali all'importazione, tuttavia, non hanno rispecchiato — o almeno non pienamente — le misure antidumping in vigore, se si tiene conto dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita. Si può concludere pertanto che i produttori esportatori statunitensi e i loro importatori collegati hanno assorbito, almeno in parte, le misure antidumping, fissando prezzi reali all'importazione artificialmente elevati, che costituiscono prezzi di trasferimento.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(39) La produzione è aumentata del 38 % durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, in particolare dal 1996 al 1997, in seguito ad un incremento della capacità, passata da 117 000 tonnellate circa a 139 000 tonnellate. L'aumento della produzione, unitamente alla crescita più modesta della capacità, ha consentito all'industria comunitaria di incrementare l'utilizzazione complessiva degli impianti, passata da 81,8 % a 91,1 % nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio.

(40) Come si è detto, nel 1997 la capacità di produzione di un unico produttore comunitario rappresentava il 95 % circa della produzione comunitaria per uso vincolato ed era stata concepita espressamente a tal fine. Il suddetto aumento della capacità di produzione è dovuto, tuttavia, a tale investimento nelle infrastrutture destinate alla produzione per uso vincolato, che ha comportato una diminuzione dell'uso vincolato presso un altro impianto della stessa società. Ne è conseguito lo svincolo di capacità per le vendite sul mercato libero.

b) Volume delle vendite

- (41) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità è aumentato del 27 % durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, raggiungendo 96 000 tonnellate circa, in seguito all'aumento delle vendite di DEA e TEA (32 % e 28 % rispettivamente) durante tale periodo.

c) Quota di mercato

- (42) Tra il 1995 e il 1997, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato, nel complesso, un aumento, passando dal 50 % al 56 % (+ 11 % per la MEA, + 5 % per la DEA e + 3 % per la TEA). Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato complessiva e per la TEA si è mantenuta stabile, ha registrato un ulteriore aumento per la DEA (da 61 % a 63 %), ma è calata per la MEA (da 53 % a 49 %).

d) Scorte

- (43) Durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le scorte sono aumentate del 10 %. Tale aumento è inferiore all'aumento del 38 % della produzione.

e) Evoluzione dei prezzi di vendita e dei costi di fabbricazione

- (44) Tra il 1995 e il 1996, i prezzi delle vendite sono calati nel complesso del 17 %, per poi aumentare nel 1997 e nel 1998 rispettivamente del 3 % e del 9 % rispetto al 1996. A differenza dei prezzi minimi e della situazione del 1995, durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio la DEA è diventata il prodotto più costoso.

- (45) Nel 1995 e nel 1996, i prezzi di rivendita delle importazioni statunitensi nella Comunità erano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. La pressione al ribasso del 17 % sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria dal 1995 al 1996 si è verificata nello stesso momento in cui le importazioni di MEA dagli Stati Uniti sono quasi raddoppiate e il prezzo di rivendita delle importazioni statunitensi di MEA è crollato del 14 %, raggiungendo 605 ECU per tonnellata, provocando una riduzione del prezzo di vendita dell'industria comunitaria del 22 %, pari a 647 ECU per tonnellata.

- (46) Oltre che dalle condizioni di mercato, i prezzi di vendita sono determinati essenzialmente dal costo delle materie prime. Tra il 1995 e il 1996, il costo di fabbricazione complessivo è calato del 7 % e, rispetto al 1996, è lievemente aumentato dell'1-2 % nel 1997 e nel periodo dell'inchiesta. Durante l'intero periodo, i costi di fabbricazione sono calati del 6 %, ma i prezzi sono diminuiti del 10 %. La DEA rappresenta l'unica eccezione: il prezzo medio è calato soltanto dell'1 %, mentre i costi di fabbricazione sono diminuiti del 4 %.

- (47) Va inoltre sottolineato che la produzione di etanolamine è importante per l'industria comunitaria poiché consente di utilizzare ossido di etilene prodotto autonomamente a monte, realizzando economie di scala per questo processo di produzione a monte, nonché di utilizzare le etanolamine come intermedio per la fabbricazione di

altri prodotti (uso vincolato). È stato affermato che i prezzi di acquisto dell'ossido di etilene venivano gonfiati, esercitando una pressione al ribasso sulle attività del settore delle etanolamine. Si è constatato, tuttavia, che le società interessate organizzano le proprie attività per quanto riguarda l'ossido di etilene e le etanolamine come centri distinti di profitto, rendendo improbabili sovvenzioni incrociate, e si è verificato se il prezzo di trasferimento al quale la materia prima veniva incorporata nel costo di produzione delle etanolamine rispecchiasse il valore di mercato. In tutti i casi è risultato che i prezzi di trasferimento rispecchiavano solitamente i prezzi di vendita dell'ossido di etilene applicati ad acquirenti indipendenti per quantitativi simili.

f) Redditività

- (48) La redditività è stata influenzata dai prezzi di vendita e dai costi di fabbricazione. I profitti, pari al 3,94 % nel 1995, si sono trasformati in perdite nel 1996 (- 8,64 %) e nel 1997 (- 8,49 %). Durante il periodo dell'inchiesta, la ripresa dei prezzi non è bastata a generare profitti, e la redditività si è attestata a un livello negativo pari a - 1,37 %.

g) Investimenti

- (49) Gli investimenti nelle etanolamine destinate al mercato libero sono rimasti relativamente stabili tra il 1995 e il 1998, attestandosi a 4 milioni di ECU l'anno, fatta eccezione per il 1996, anno in cui tale cifra era raddoppiata. Quell'anno, in effetti, sono stati apportati grossi cambiamenti ad un impianto, dopo che la produzione vincolata del gruppo era stata rilevata da un altro impianto appartenente allo stesso produttore comunitario.

h) Occupazione

- (50) La produzione di etanolamine non è un processo ad alta intensità di manodopera. Nel complesso, l'occupazione è aumentata del 23 %, (166 persone nel 1998).

4. Volume e prezzo delle importazioni da altri paesi terzi

- (51) Sulla base di informazioni fornite da Eurostat, i prezzi all'esportazione praticati dalla Bulgaria risultano inferiori ai prezzi reali delle importazioni statunitensi. Come si è detto, occorre però sottolineare che i prezzi forniti da Eurostat per le importazioni provenienti dagli Stati Uniti non sono ritenuti attendibili. Un produttore bulgaro, Burgas, mantiene una quota del 3 % del mercato comunitario dal 1996. Sulla base delle informazioni di Eurostat, il 70 % delle sue esportazioni è costituito da MEA, pari a una quota di mercato del 6 % in tale segmento durante il periodo dell'inchiesta (rispetto al 49 % dell'industria comunitaria e al 32 % dei produttori esportatori statunitensi).

- (52) La quota di mercato di tutti gli altri paesi è scesa a 2 % per tutti i tipi di etanolamine e al 6 % per la MEA. Tuttavia, tali importazioni provengono da varie fonti, nessuna delle quali detiene una quota di mercato significativa.

5. Conclusione sulla situazione del mercato comunitario

- (53) Il volume e la capacità di produzione dell'industria comunitaria indicano un andamento positivo. I volumi delle vendite sono aumentati, specialmente per la DEA e la TEA. La quota di mercato è aumentata nel complesso, ma è diminuita per la MEA, rispetto al 1997. Pur avendo registrato un miglioramento rispetto al 1996 e al 1997, la redditività è rimasta insufficiente nel 1998 a causa di una pressione continua sui prezzi di vendita. In effetti, il crollo iniziale dei prezzi di vendita tra il 1995 e il 1996 non è ancora stato compensato, e le importazioni in questione continuano ad esercitare una pressione sui prezzi.
- (54) La continua pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria e la conseguente redditività negativa sono direttamente collegate alla politica dei produttori esportatori statunitensi in materia di prezzi, in particolare all'assorbimento delle misure in vigore e alla conseguente pressione sui prezzi.

F. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Analisi della domanda di etanolamine

- (55) A causa del processo di produzione combinato, l'aumento del consumo di DEA e TEA nella Comunità comporta forniture significative di MEA. La pressione al rialzo sui prezzi è stata particolarmente pronunciata per la DEA, accentuata dal ritiro graduale dei produttori esportatori statunitensi da tale mercato (illustrato da un corrispondente calo della quota di mercato statunitense passata da 25 % a 13 % durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio).
- (56) Nel contempo, la capacità di produzione mondiale di etanolamina continua ad aumentare in previsione del continuo aumento della domanda di DEA, con livelli analoghi di investimenti da parte dei principali produttori della Comunità e degli Stati Uniti. L'elevata domanda di DEA ha comportato adeguamenti verso l'alto dei prezzi nel segmento in questione, mentre durante l'inchiesta precedente il consumo di DEA — e quindi i prezzi — si erano rivelati modesti. L'effetto sui prezzi di vendita (e quindi sulla redditività) dell'aumento della capacità di produzione e della domanda di DEA resta incerto, ma la sovrapproduzione (mondiale) di MEA, in particolare, rischia di deteriorare le condizioni di mercato.

2. Analisi della situazione dei produttori esportatori statunitensi

- (57) L'aumento della capacità mondiale rischia di provocare una sovrapproduzione, soprattutto di MEA, mentre il mercato comunitario, sul quale vengono praticati prezzi superiori a quelli di altri paesi terzi, attrae i produttori esportatori statunitensi. La capacità di produzione degli Stati Uniti è aumentata di oltre un terzo tra il 1995 e il 1998. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, la capacità è aumentata del 19,9 %, raggiungendo 524 000 t, per i tre produttori americani Union Carbide, Huntsma e Dow

Chemical e, malgrado un aumento della produzione del 9 %, il tasso di utilizzazione degli impianti è sceso da 90,4 % a 83 %. La nuova capacità viene generalmente destinata alla DEA, il che comporta una sovrapproduzione di MEA.

- (58) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che i produttori statunitensi hanno esportato nella Comunità ingenti quantitativi del prodotto in esame durante tutto il periodo in esame; ne consegue che il mercato comunitario rappresenta un importante sbocco per la loro produzione. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, le corrispondenti esportazioni statunitensi verso la Comunità sono aumentate del 12,4 %, mentre le vendite sul mercato interno sono aumentate soltanto del 4,9 % e le esportazioni verso altri paesi terzi sono calate del 2,7 %. Durante il periodo dell'inchiesta, le vendite statunitensi sul mercato interno rappresentavano il 67,1 % delle vendite complessive dei tre produttori statunitensi summenzionati, le esportazioni verso la Comunità erano pari al 13,6 % e le esportazioni verso paesi terzi al 19,3 %.
- (59) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che i prezzi praticati sul mercato statunitense sono superiori ai prezzi di vendita del mercato comunitario. Il livello più elevato dei prezzi negli Stati Uniti può essere direttamente attribuito all'elevato consumo di DEA sul mercato statunitense.
- (60) Va infine sottolineato che la Corea del Sud ha istituito misure nei confronti delle importazioni di etanolamine dagli Stati Uniti. Sebbene non si ritenga che i quantitativi in questione — seppure completamente devianti — siano tali da provocare distorsioni sul mercato comunitario, l'istituzione di misure antidumping dimostra che i produttori esportatori statunitensi sono pronti ad esportare a prezzi di dumping.
- (61) Durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, i prezzi dell'industria comunitaria e dei produttori esportatori sono stati costantemente superiori al prezzo minimo su cui si basano le misure antidumping variabili. È stato dimostrato che i prezzi reali all'importazione non rispecchiano i prezzi di rivendita degli importatori collegati interessati e che i prezzi all'importazione che rispecchiano i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita sono stati sistematicamente inferiori ai prezzi minimi; ciò indica che i produttori esportatori statunitensi hanno assorbito in parte le misure antidumping istituite. Nel contempo, l'industria comunitaria non è riuscita a riprendersi dalla situazione negativa attraversata e ha continuato a dover far fronte a una redditività insoddisfacente durante il periodo dell'inchiesta.
- (62) L'inchiesta ha confermato che, come nel periodo dell'inchiesta precedente (1991-1992) prima dell'istituzione di misure, i produttori statunitensi hanno esportato ingenti quantitativi sul mercato comunitario. Da 48 000 t registrate durante il periodo dell'inchiesta precedente, le esportazioni sono calate a 44 000 t all'inizio del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, per poi passare a 51 000 t alla fine di tale periodo. Esse rappresentano il 40 % della produzione comunitaria complessiva durante il periodo dell'inchiesta.

(63) Si è constatato che, parallelamente alla crescente domanda di DEA negli Stati Uniti, che ha esercitato una pressione al rialzo sui prezzi di vendita della DEA e delle etanolamine in generale, si è osservato sul mercato comunitario un cambiamento a livello di prezzi un po' meno pronunciato. Questa evoluzione del consumo indica altresì che la MEA viene prodotta in quantità crescenti e rischia di essere venduta a prezzi sempre più bassi in mancanza di una domanda equivalente. L'incidenza sul prezzo della TEA dovrebbe essere minore, dato che si prevede una minore sovrapproduzione.

(64) Un produttore esportatore statunitense ha affermato che l'industria comunitaria stessa presentava un eccesso di capacità produttiva di MEA, che esercita una pressione al ribasso sui prezzi. Egli non è stato tuttavia in grado di provare tale affermazione. Va anche sottolineato che un produttore statunitense ha affermato che l'industria comunitaria ha sottoquotato i prezzi della DEA nel 1998. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che la società comunitaria citata non ha venduto DEA al cliente menzionato.

3. Conclusioni sul rischio del perdurare del dumping causa di pregiudizio

(65) Dall'inchiesta è risultato che, malgrado le misure antidumping in vigore e l'aumento della produzione, della capacità di produzione, del consumo e del volume delle vendite, l'industria comunitaria continua a trovarsi in una situazione precaria, specialmente per quanto riguarda i prezzi di vendita e la redditività. L'industria comunitaria è riuscita a colmare il vuoto lasciato dal ritiro parziale dei produttori esportatori statunitensi dal mercato comunitario della DEA. Tuttavia, a causa del parziale assorbimento delle misure in vigore da parte dei produttori esportatori statunitensi, della loro sovrapproduzione di MEA e della conseguente crescita delle importazioni comunitarie di MEA dagli Stati Uniti a prezzo di dumping, i prezzi di tutte le etanolamine sono rimasti troppo bassi per ripristinare la redditività dell'industria comunitaria, nonostante l'istituzione delle misure antidumping.

(66) L'inchiesta ha stabilito che le importazioni in questione continuano ad essere effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli correnti. È stato constatato che i prezzi sul mercato interno statunitense sono aumentati rispetto all'inchiesta precedente, ma in minor misura rispetto ai prezzi delle esportazioni statunitensi nella Comunità. Ne sono conseguiti margini di dumping inferiori a quelli dell'inchiesta iniziale, segnatamente a causa dell'assorbimento. Si è inoltre riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta erano stati esportati ingenti quantitativi, pari al 40 % della produzione comunitaria complessiva.

(67) L'industria comunitaria non è riuscita a sormontare la situazione negativa che sta attraversando dall'inchiesta precedente; i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti continuano ad essere inferiori ai prezzi minimi (tenuto conto dei costi reali tra l'importazione e la rivendita), assorbendo quindi in parte le misure antidumping in vigore e impedendo all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione. Gli aumenti della capacità negli Stati Uniti influenzeranno probabilmente in maniera negativa le condizioni di mercato nella Comunità, soprattutto a causa dell'eccedenza di MEA; e il mercato comunitario, rispetto ad altri mercati, continua ad attrarre i produttori esportatori statunitensi, che continuano ad esportare ingenti quantitativi nella Comunità a prezzi di dumping. Si conclude pertanto che è probabile che il dumping causa di pregiudizio persista.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

(68) Nel corso dell'inchiesta precedente, si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. La presente inchiesta consiste in un riesame, che analizza una situazione in cui le misure antidumping erano già in vigore; essa intende pertanto valutare un'eventuale eccessiva influenza negativa delle misure sulle parti interessate. Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere del dumping causa di pregiudizio, vi fosse motivo di concludere che il mantenimento delle misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, e ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, si è tenuto conto dell'incidenza, su tutte le parti interessate, del mantenimento delle misure in vigore, dell'istituzione di misure alternative o dell'abolizione delle misure.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(69) Le misure in vigore non hanno consentito ai produttori comunitari di ripristinare un livello di prezzi sul mercato comunitario tale da consentir loro di recuperare la propria redditività. Dall'inchiesta è emerso che le misure non sono mai diventate pienamente efficaci: mentre i prezzi all'importazione sono rimasti inferiori ai prezzi minimi fissati, i prezzi di rivendita degli importatori collegati non hanno rispecchiato tali prezzi minimi. Le prospettive per la situazione del mercato comunitario non sono buone, considerato il rischio reale di un afflusso di MEA, prodotta in impianti recentemente creati, e della continua pressione sui prezzi, che nel 1999 sono persino scesi — in alcuni casi — al di sotto dei prezzi minimi fissati.

(70) Alla luce di quanto precede, il mantenimento delle misure volte a limitare la pressione al ribasso sui prezzi delle etanolamine sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.

3. Interesse degli utilizzatori

(71) Quattro utilizzatori di etanolamine hanno risposto al questionario della Commissione. Due risposte sono state considerate complete e hanno determinato un'inchiesta in loco. Dato che i quattro utilizzatori rappresentano soltanto l'1,4 % del consumo comunitario durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni presentate non hanno potuto essere considerate rappresentative. Gli utilizzatori hanno affermato che un eventuale aumento dei loro costi di produzione andrebbe evitato, poiché inciderebbe negativamente sulla loro redditività.

(72) Le informazioni raccolte durante l'inchiesta hanno indicato che durante il periodo dell'inchiesta l'incidenza del prezzo di acquisto delle etanolamine sul costo di produzione del prodotto finito variava tra 2,21 % e 18,82 % (quest'ultima cifra riguarda un caso estremo, per un prodotto per il quale l'etanolamina può essere perfettamente sostituita da un altro prodotto chimico completamente diverso). La media ponderata complessiva è pari al 4,33 % del costo di produzione. L'incidenza massima delle misure proposte è in media inferiore all'1 % e può quindi ritenersi limitata.

(73) Un altro utilizzatore del prodotto in esame ha dichiarato che intendeva fabbricare un prodotto chimico, il glifosato intermedio, nella Comunità utilizzando la DEA, ma che ciò era reso impossibile dai prezzi all'importazione (artificialmente elevati a causa delle misure antidumping) e dall'assenza di forniture locali (comunitarie) di DEA. Va sottolineato che il prezzo minimo sul quale si basa il dazio variabile è sempre stato inferiore ai prezzi d'acquisto fissati per le varie parti interessate durante il periodo dell'inchiesta. Ne consegue che la prima affermazione dell'utilizzatore non corrisponde alla realtà. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che la DEA non era disponibile in quantità sufficienti negli Stati Uniti e che le esportazioni verso la Comunità erano pertanto diminuite. I produttori comunitari hanno avuto bisogno di un certo tempo per adeguarsi all'aumento della domanda, ma la fornitura di DEA non è mai stata così modesta da incidere significativamente sui prezzi e la seconda affermazione della società va quindi ritenuta infondata.

4. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(74) Il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria poiché consentirebbe di aumentare i prezzi, specialmente per la MEA, portandoli ad un livello non pregiudizievole. Gli utilizzatori del prodotto che si sono manifestati non rappresentavano una quota significativa del consumo comunitario e/o

non erano in grado di provare le loro affermazioni. In ogni caso, le misure incidono soltanto in maniera limitata sui loro costi di produzione. Sulla base di tali considerazioni, si è concluso che non c'era ragione di non prorogare le misure per garantire condizioni concorrenziali e quindi prezzi equi, ed evitare il persistere del pregiudizio all'industria comunitaria.

H. MISURE ANTIDUMPING

(75) Avendo stabilito che i produttori esportatori statunitensi hanno assorbito le misure nell'arco di un periodo prolungato e che il volume delle importazioni è rimasto considerevole, si è concluso che persistevano le tendenze di fondo. Vista la situazione, si è dovuto decidere su quale base concludere l'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Dato che le misure in vigore non hanno sortito l'effetto positivo atteso per l'industria comunitaria, si è deciso che occorre:

- prorogare le misure antidumping,
- rivederne la forma,
- adeguarne il livello a quello del dumping e del pregiudizio constatato.

(76) Va sottolineato che i prezzi reali all'importazione vengono utilizzati nei procedimenti antidumping per determinare i margini di dumping e di pregiudizio. L'inchiesta ha dimostrato che i prezzi reali all'importazione non rispecchiano i prezzi di rivendita degli importatori collegati. L'uso di tali dati comporterebbe una sottovalutazione dei margini reali di dumping e pregiudizio per il periodo dell'inchiesta. Si è pertanto concluso che i margini di dumping e di pregiudizio stabiliti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base dovevano basarsi sul prezzo costruito all'importazione.

(77) Per calcolare la soglia del pregiudizio, è stato determinato un prezzo di vendita non pregiudizievole per l'industria comunitaria, tenuto conto di un margine di profitto dell'8 %, confrontato con i prezzi di rivendita degli importatori collegati statunitensi. Eventuali differenze sono state espresse in percentuale del valore all'importazione cif costruito. Sulla base di tale metodo, i margini di sottoquotazione — inferiori ai corrispondenti margini di dumping — erano pari a 10,4 % per Union Carbide Corporation, 13,9 % per Dow Chemical Company e 20,5 % per Huntsman Chemical Company. Nel corso dell'inchiesta precedente, a titolo di confronto, i dazi variabili basati sul prezzo minimo poggiavano su margini di sottoquotazione globali pari a 45,2 % per Union Carbide, 53,5 % per Dow Chemical e 39,5 % per Huntsman.

- (78) I dazi fissi specifici basati sulla differenza tra il prezzo non pregiudizievole e i prezzi di rivendita degli importatori collegati statunitensi ammontano a 59,25 EUR/t per Union Carbide Corporation, 69,40 EUR/t per Dow Chemical Company e 111,25 EUR/t per Huntsman Chemical Company. Questo tipo di misura è ritenuto adeguato, poiché le importazioni dagli Stati Uniti vengono effettuate essenzialmente attraverso società di vendita collegate. Il dazio fisso specifico residuo è fissato a 111,25 EUR/t.
- (79) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sui quali si basa la proroga delle misure ad un livello e in una forma aggiornati. È stato inoltre fissato un periodo entro il quale esse potevano presentare le proprie osservazioni in merito a tali informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina di cui ai codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice Taric 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice Taric 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originarie degli Stati Uniti d'America.

2. L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti delle seguenti società è pari a:

Paese	Società	Dazio fisso specifico
U.S.A.	Union Carbide Corporation Old Ridgebury Road Danbury Connecticut 06817 (Codice addizionale Taric: A115)	59,25 EUR/t
	Huntsman Chemical Corporation 3040 Post Oak Boulevard PO Box 27707 Houston Texas 77056 (Codice addizionale Taric: A116)	111,25 EUR/t
	Dow Chemical Company 2040 Dow Center Midland Michigan 48674 (Codice addizionale Taric: A145)	69,40 EUR/t
	Tutte le altre società (Codice addizionale Taric: A999)	111,25 EUR/t

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PARLY

REGOLAMENTO (CE) N. 1604/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	628	136,5
	999	136,5
0709 90 70	052	68,2
	528	65,2
	999	66,7
0805 30 10	388	53,7
	524	92,4
	528	62,9
	999	69,7
0806 10 10	052	116,4
	220	170,1
	400	206,4
	508	92,0
	600	112,5
	624	136,1
	999	138,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,9
	400	113,9
	508	88,8
	512	77,9
	528	82,4
	720	69,6
	800	203,0
	804	87,1
	999	100,7
	0808 20 50	388
512		62,6
528		78,0
720		128,2
804		107,7
999		92,6
0809 10 00	052	186,8
	064	104,3
	066	109,3
	999	133,5
0809 20 95	052	343,6
	400	250,9
	404	574,4
	616	255,0
	999	356,0
0809 40 05	064	60,2
	624	171,3
	999	115,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1605/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 102/99
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, PO Box 5570; Tel. (251-1) 61 09 12, fax 61 26 55
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 16 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. A. 1. a)]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A. 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione ⁽⁹⁾
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** EFSR warehouse in Dire Dawa, Shinille, Ethiopia. Contact: Ato Sirak Hailu, tel. (251-1) 51 71 62, fax 51 83 63
 - porto o magazzino di transito: Berbera
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 5.11.2000
 - 2° termine: 19.11.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 28.8-10.9.2000
 - 2° termine: 11-24.9.2000
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 8.8.2000
 - 2° termine: 22.8.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 31.7.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 1407/2000 della Commissione (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 13)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39) si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi prima dell'imbarco.
- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto concerne l'impiego del codice di
identificazione degli animali da parte del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/1999 ⁽³⁾, stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda i marchi auricolari, i registri delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
- (2) Per quanto riguarda il codice di identificazione dei bovini è opportuno tenere conto delle difficoltà pratiche segnalate dalle autorità del Regno Unito e permettere a queste autorità di utilizzare i marchi auricolari contenenti il codice alfanumerico sino al 30 giugno 2000.

(3) Il regolamento (CE) n. 2629/97 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2629/97 è aggiunta la seguente frase:

«Il Regno Unito può prorogare tale scadenza sino al 30 giugno 2000;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1607/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 56 e 58,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 e vari allegati di tale regolamento recano regole generali relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.). Occorre completare questo quadro con modalità di applicazione e abrogare i regolamenti che trattano la stessa materia, segnatamente i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1698/70 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 986/89 ⁽³⁾, (CEE) n. 2236/73 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 2082/74 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2903/79 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 ⁽⁸⁾.
- (2) Poiché finora le regole suddette erano sparse in vari regolamenti comunitari, nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire le varie disposizioni in un unico regolamento.
- (3) Tale regolamento deve comprendere la normativa in vigore e adeguarla ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. È opportuno altresì apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e colmare alcune lacune in modo da disporre di una normativa comunitaria completa nel settore. Occorre inoltre precisare alcune regole per garantire una maggiore certezza del diritto all'atto della loro applicazione.
- (4) Occorre precisare che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni particolari stabilite in altri settori.
- (5) A norma dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 occorre stabilire diversi elenchi per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
- (6) In virtù dell'allegato VI, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri produttori sono tenuti a

procedere sistematicamente ad esami organolettici per ogni v.q.p.r.d. prodotto sul loro territorio.

- (7) È opportuno che il compito di comparare i risultati degli esami con le specifiche richieste e di procedere all'esame organolettico sia affidato a una commissione.
- (8) È opportuno specificare la destinazione dei vini atti a produrre v.q.p.r.d. che la commissione di degustazione non abbia ammesso come v.q.p.r.d.
- (9) È opportuno che la Commissione sia messa al corrente delle misure previste dagli Stati membri e della loro applicazione.
- (10) In virtù dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il declassamento di un v.q.p.r.d. nella fase della commercializzazione può avere luogo solo in certi casi. È necessario precisare tali casi, indicando in particolare la destinazione da riservare ai v.q.p.r.d. declassati e le condizioni relative a tale destinazione. Occorre altresì indicare gli organismi competenti del declassamento.
- (11) Per evitare di falsare le condizioni di concorrenza occorre vietare che un v.q.p.r.d. declassato sia commercializzato con una denominazione che ricordi quella che non può più essergli attribuita. Per garantire che il controllo possa essere compiuto in condizioni normali, è necessario che il declassamento sia riportato nei registri di entrata e di uscita.
- (12) Per permettere alla Commissione di seguire l'applicazione, da parte degli organismi nazionali competenti, delle disposizioni relative al declassamento dei v.q.p.r.d., è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di v.q.p.r.d. declassati nel loro territorio geografico.
- (13) Appare inoltre opportuno che i v.q.p.r.d. che si trovano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine vengano declassati da un organismo competente di quest'ultimo Stato membro. A tal fine, occorre garantire la collaborazione diretta tra gli organismi nazionali incaricati del controllo della produzione e della commercializzazione dei v.q.p.r.d. È necessario stabilire le norme che disciplinano tale collaborazione. Tuttavia, per semplificare l'onere amministrativo degli Stati membri, occorre permettere che il declassamento di piccoli quantitativi di v.q.p.r.d. che si trovano in uno Stato membro possa essere effettuato dall'organismo competente di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 190 del 26.8.1970, pag. 4.⁽³⁾ GU L 106 del 18.4.1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 229 del 17.8.1973, pag. 26.⁽⁵⁾ GU L 217 dell'8.8.1974, pag. 14.⁽⁶⁾ GU L 291 del 19.11.1979, pag. 80.⁽⁷⁾ GU L 326 del 22.12.1979, pag. 14.⁽⁸⁾ GU L 48 del 26.2.1986, pag. 8.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 5

Elenco dei v.l.q.p.r.d. che possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol. e pari o superiore a 15 % vol.

Nell'allegato II, punto B, del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI, sezione L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 6

Elenco delle varietà che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei v.l.q.p.r.d. recanti le denominazioni specifiche tradizionali «vino dolce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» e «οίνος γλυκός φυσικός»

Nell'allegato III del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI, sezione L, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 7

Elenco dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (v.s.q.p.r.d.) la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol. e pari o superiore a 8,5 % vol.

Nell'allegato IV del presente regolamento figurano gli elenchi di cui all'allegato VI, sezione K, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

TITOLO III

REGOLE RELATIVE AGLI ESAMI ANALITICI E ORGANOLETTICI

Articolo 8

Regole generali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 58, secondo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro produttore costituisce una o più commissioni col compito di procedere ad un esame organolettico dei v.q.p.r.d. prodotti sul suo territorio.

Per la costituzione delle commissioni di cui al primo comma e all'allegato VI, sezione J, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che siano rappresentate le parti interessate.

2. Gli Stati membri stabiliscono le regole relative al compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun v.q.p.r.d. prodotto sul loro territorio. Tuttavia, per i vini ottenuti nella campagna 2000-2001, detti esami possono essere effettuati per sondaggio.

Essi provvedono a che i campioni prelevati siano rappresentativi di ciascun v.q.p.r.d. detenuto dal produttore.

3. Gli esami di cui al paragrafo 2 sono realizzati per tutti i vini atti a diventare v.q.p.r.d. nella fase della produzione e prima di procedere alla loro classificazione come v.q.p.r.d.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 in ordine ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.).

TITOLO I

REGOLE RELATIVE ALLE REGIONI DETERMINATE

Articolo 2

Delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata

Ciascuno Stato membro delimita per ciascun v.q.p.r.d. le zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, nelle quali può essere ottenuto o elaborato un v.q.p.r.d. in deroga al disposto dell'allegato VI, sezione D, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma in applicazione dell'allegato VI, sezione D, punto 3, dello stesso regolamento. Gli Stati membri tengono conto in particolare della situazione geografica, delle strutture amministrative e delle pratiche tradizionali preesistenti alla delimitazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate per tale delimitazione. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, affinché tali decisioni siano rese note in ciascuno degli Stati membri.

TITOLO II

REGOLE RELATIVE AL TITOLO ALCOLOMETRICO

Articolo 3

Elenco dei v.q.p.r.d. bianchi che possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 9 % vol. e pari o superiore a 8,5 % vol.

Nell'allegato I del presente regolamento figurano gli elenchi di cui all'allegato VI, sezione F, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 4

Elenco dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.), che possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 12 % vol.

Nell'allegato II, punto A, del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

4. Un vino può essere classificato come v.q.p.r.d. soltanto:
- I qualora i risultati degli esami analitici realizzati secondo i metodi previsti all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1493/1999 dimostrino che il vino in questione risponde ai valori limite prescritti all'allegato VI, sezione J, punto 1, lettera a), dello stesso regolamento e
 - qualora dall'esame organolettico risulti che il vino possiede le caratteristiche idonee.

Articolo 9

Destinazione dei vini che non soddisfano i requisiti degli esami analitici e organolettici

Se dagli esami analitici e organolettici risulta che un vino non è atto a diventare il v.q.p.r.d. di cui viene chiesta la classificazione, esso può essere classificato, qualora ne presenti le caratteristiche, come

- un altro v.q.p.r.d., qualora sussistano le condizioni per la classificazione come tale; oppure
- vino da tavola, a condizione che l'arricchimento a cui è stato eventualmente sottoposto sia stato effettuato conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, e all'allegato V, sezioni C e G, del regolamento (CE) n. 1493/1999; oppure
- vino di un'altra categoria menzionata all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999.

TITOLO IV

REGOLE RELATIVE AL DECLASSAMENTO

Articolo 10

Condizioni relative al declassamento dei v.q.p.r.d. nella fase della commercializzazione

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per «declassamento di un v.q.p.r.d.» si intende il divieto di utilizzare per il vino in questione una qualsiasi dicitura che faccia riferimento alle denominazioni comunitarie o nazionali riservate ai v.q.p.r.d.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, un v.q.p.r.d. si considera aver subito un'alterazione tale da giustificare il declassamento qualora si constati:
 - che non risponde più ai requisiti relativi ad almeno uno degli elementi caratteristici indicati nell'allegato VI, sezione J, punto 1, lettera a), del regolamento citato; oppure
 - che non presenta più almeno una delle caratteristiche che distinguono un v.q.p.r.d. ottenuto nella regione di cui porta il nome.
- Il declassamento di un v.q.p.r.d. nella fase della commercializzazione è deciso dall'organismo competente citato, secondo i casi, all'articolo 12, paragrafo 1 o paragrafo 3, del presente regolamento.

4. La procedura di declassamento di un v.q.p.r.d. è avviata per iniziativa:

- dell'organismo competente di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento citato, in occasione di un adeguato controllo; oppure
- del commerciante che detiene il vino, ove egli constati che il vino risponde alle condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi competenti da essi abilitati a procedere al declassamento dei v.q.p.r.d.. La Commissione provvede con tutti i mezzi idonei a rendere note tali comunicazioni in ciascuno degli Stati membri.

6. Gli organismi competenti, constatano, all'occorrenza, la non conformità del documento di accompagnamento rilasciato per un vino declassato.

I registri di entrata e di uscita tenuti dal detentore di un vino declassato indicano che si tratta di un vino che ha perso la qualità di v.q.p.r.d.

Articolo 11

Comunicazione degli Stati membri sul declassamento dei v.q.p.r.d.

Gli Stati membri raccolgono per ogni campagna viticola i dati relativi alle quantità di v.q.p.r.d. che sono state declassate nel loro territorio geografico.

Essi comunicano questi dati alla Commissione entro il 1° novembre successivo alla campagna viticola nel corso della quale è stato deciso il declassamento.

A tal fine, essi distinguono tra le quantità di vino che hanno perso la qualità di v.q.p.r.d.:

- nella fase della produzione:
 - per iniziativa dell'organismo competente; oppure
 - su richiesta del produttore;
- nella fase della commercializzazione:
 - per iniziativa dell'organismo competente; oppure
 - su richiesta del commerciante.

Essi indicano altresì le quantità, ripartite per categoria di prodotto, ottenute dal declassamento.

Articolo 12

Collaborazione diretta tra gli organismi competenti degli Stati membri in materia di declassamento dei v.q.p.r.d.

1. L'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio geografico si trova un v.q.p.r.d. da declassare informa l'istanza competente dello Stato membro sul cui territorio il vino è stato prodotto, in appresso lo «Stato membro di origine».

Lo scambio di informazioni può essere completato mediante:

- a) l'invio di campioni ad un laboratorio ufficiale dello Stato membro di origine, su richiesta di uno degli Stati membri interessati; se il v.q.p.r.d. è contenuto in un recipiente di almeno 60 litri, il campione deve recare l'etichettatura con la quale il vino è stato messo in circolazione;
- b) la presenza di un esperto qualificato dello Stato membro di origine alle attività di controllo;
- c) la partecipazione ad esami effettuati di concerto tra vari Stati membri;
- d) la verifica della redazione dei documenti e delle indicazioni nei registri, in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. L'organismo competente destinatario della domanda informa quanto prima l'organismo competente richiedente della propria decisione in merito al declassamento.

3. Qualora la quantità complessiva del vino di cui trattasi non superi 2 ettolitri, il declassamento del vino può essere deciso dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il v.q.p.r.d. da declassare.

4. Le persone fisiche o giuridiche o i gruppi di persone destinatari di una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 possono chiedere che la decisione di declassamento sia riveduta agli organismi competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova il v.q.p.r.d. di cui trattasi. Qualora ritenga fondata la domanda di revisione, tale organismo competente chiede all'or-

ganismo competente dello Stato membro di cui il v.q.p.r.d. è originario di rivedere la propria decisione, ovvero procede esso stesso, nel caso di cui al paragrafo 3, a tale revisione.

5. Gli Stati membri che hanno proceduto al declassamento di un v.q.p.r.d. originario di un altro Stato membro nel corso di un dato anno comunicano entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla Commissione e allo Stato membro di origine dei v.q.p.r.d. di cui trattasi il volume di ciascuno dei v.q.p.r.d. declassati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1698/70, (CEE) n. 2236/73, (CEE) n. 2082/74 e (CEE) n. 2903/79.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei v.q.p.r.d. bianchi che possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 9 % vol. e pari o superiore a 8,5 % vol.

PORTOGALLO

— Vinho Verde.

ALLEGATO II

A. Elenchi di cui all'allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999

1. Elenco dei v.l.q.p.r.d. elaborati a partire da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale pari o inferiore a 10 % vol., ottenuti con aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine e provenienti eventualmente dalla stessa azienda.

[Allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1493/1999]

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

2. Elenco dei v.l.q.p.r.d. elaborati a partire da mosto di uve, in corso di fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 11 % vol., ottenuti con aggiunta di alcole neutro o di un distillato di vino con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol., o di acquavite di origine viticola.

[Allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), punto ii), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

PORTOGALLO

Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwijn,

Moscatel de Setúbal, Setúbal,

Carcavelos.

ITALIA

Moscato di Noto,

Trentino.

3. Elenco dei v.l.q.p.r.d. elaborati a partire da vino con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 10,5 % vol.

[Allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), punto ii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

SPAGNA

Jerez-Xérès-Sherry,

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda,

Condado de Huelva,

Rueda.

4. Elenco dei v.l.q.p.r.d. elaborati a partire da mosto d'uva in corso di fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 9 % vol.

[Allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), punto ii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

PORTOGALLO

Madeira, Madeira Wein, Madeira wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madeira wijn.

B. Elenco di cui all'allegato VI, sezione L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999

5. Elenco dei v.l.q.p.r.d. con un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol., ma non inferiore a 15 % vol. come esplicitamente previsto dalla normativa nazionale ad essi applicabile anteriormente al 1° gennaio 1985.

[Allegato VI, sezione L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.	Designazione del prodotto secondo la normativa comunitaria o nazionale
Condado de Huelva	Vino generoso
Jerez-Xérès-Sherry	Vino generoso
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	Vino generoso
Malaga	Seco
Montilla-Moriles	Vino generoso
Priorato	Rancio seco
Rueda	Vino generoso
Tarragona	Rancio seco

ITALIA

Trentino.

PORTOGALLO

v.l.q.p.r.d.	Designazione del prodotto secondo la normativa comunitaria o nazionale
Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwijn	Branco leve seco

ALLEGATO III

Elenco delle varietà che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei v.i.q.p.r.d. recanti le denominazioni specifiche tradizionali «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» e «οίνος γλυκός φυσικός»

Muscats — Grenache — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera — Monastrell — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica — Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo.

ALLEGATO IV

Elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol.

ITALIA

- Prosecco di Conegliano, Valdobbiadene
 - Montello e Colli Asolani.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1608/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 abroga, con effetto a decorrere dal 1° agosto 2000, i seguenti regolamenti: il regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2839/98 ⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/1999 ⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo ⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 2390/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/98 ⁽¹⁰⁾, il regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi ⁽¹¹⁾, il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96 ⁽¹³⁾, il regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per

la designazione e la presentazione di vini speciali ⁽¹⁴⁾, e il regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/96 ⁽¹⁶⁾.

- (2) Occorre tuttavia garantire agli operatori e agli amministratori interessati una transizione agevole tra le disposizioni spesso di lunga data adottate sulla base del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁷⁾, abrogato dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁸⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CEE) n. 823/87 e le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) Per consentire una transizione agevole e la continuità del regime applicabile, in attesa che siano messe a punto e adottate prossimamente le misure esecutive, occorre quindi autorizzare, per un breve periodo transitorio, il mantenimento di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dal suddetto articolo 81. Il mantenimento temporaneo di tali disposizioni implica che rimangano in vigore anche i regolamenti della Commissione adottati sulla loro base. Tali regolamenti della Commissione saranno del resto esplicitamente abrogati al termine del periodo transitorio.
- (4) Poiché i principali elementi delle materie oggetto dei regolamenti citati all'articolo 81 sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione adottati fino ad oggi dalla Commissione, il periodo transitorio in causa non rimette in questione l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, dell'intera riforma dell'organizzazione comune del mercato del vino.
- (5) D'altra parte, nell'intento di non perturbare gli operatori economici e le amministrazioni nazionali con misure che entrerebbero in vigore a date distinte, è opportuno differire la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 176 del 3.7.1984, pag. 6.⁽³⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.⁽⁵⁾ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.⁽⁷⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 10.⁽⁸⁾ GU L 202 del 14.7.1989, pag. 32.⁽⁹⁾ GU L 232 del 9.8.1989, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 11.⁽¹¹⁾ GU L 232 del 9.8.1989, pag. 10.⁽¹²⁾ GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.⁽¹³⁾ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3.⁽¹⁴⁾ GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1.⁽¹⁵⁾ GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9.⁽¹⁶⁾ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9.⁽¹⁷⁾ GU L 54 del 5.3.1979, pag. 1.⁽¹⁸⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2253/1999 ⁽²⁾, affinché tutte le misure scaturite dalla riforma dell'organizzazione comune del mercato siano adottate allo stesso tempo.

- (6) Tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1493/1999 abroga i regolamenti sopra citati del Consiglio con effetto dal 1° agosto 2000, è assolutamente necessario che il periodo transitorio inizi a decorrere da tale data.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni indicate nell'allegato restano le sole applicabili fino al 30 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Articolo 2

Nei regolamenti citati nell'allegato, i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 337/79, (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 823/87 e (CEE) n. 2332/92 devono intendersi come riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 3

All'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 881/98, la data del 1° agosto 2000 è sostituita dalla data del 30 novembre 2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° agosto 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 275 del 26.10.1999, pag. 8.

ALLEGATO

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 30 novembre 2000

- a) gli articoli 1 e 3 nonché l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84;
 - b) l'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87;
 - c) il regolamento (CEE) n. 2048/89;
 - d) il regolamento (CEE) n. 2390/89;
 - e) gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89;
 - f) il regolamento (CEE) n. 2392/89;
 - g) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91;
 - h) gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92;
 - i) gli articoli 3, 31, 71 e 72 del regolamento (CEE) n. 822/87.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****che fissa un elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000 ⁽²⁾ ed in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 737/90, la Commissione adoterà un elenco di prodotti esclusi dal suo campo di applicazione.
- (2) Molti prodotti agricoli attualmente importati da paesi terzi sono esenti da contaminazione radioattiva a seguito dell'incidente di Cernobil oppure così poco contaminati da non costituire rischi significativi per la salute.
- (3) L'elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 è stato fissato con regolamento (CE) n. 727/97 della Commissione ⁽³⁾ per tener conto di quanto sopra.
- (4) I risultati ottenuti da uno studio effettuato per la Commissione, per valutare il potenziale per le importazioni da parte degli Stati membri, di prodotti agricoli contenenti radiocesium in tenori superiori a quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, indicano

che due ulteriori prodotti alimentari (tè e talune piante aromatiche) devono essere esclusi.

- (5) Uno stile modificato di presentazione dell'elenco di prodotti, cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio è già stato introdotto nel regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 ⁽⁴⁾, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 e faciliterà l'uso dell'elenco da parte degli uffici doganali.
- (6) Le misure fissate nel suddetto regolamento sono in accordo con il parere del comitato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 727/97 è pertanto abrogato.

Articolo 2

Tutti i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno che segue la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 108 del 25.4.1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI CUI È APPLICABILE IL REGOLAMENTO (CEE) N. 737/90

Codice NC	Descrizione
0101 19 10	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, destinati alla macellazione
0102 90	Bovini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, specie domestiche
0103 91	Suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, con peso inferiore a 50 kg
0103 92	Suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, con peso superiore a 50 kg
0104 10	Pecore vive, diverse dai riproduttori di razza pura
0104 20 90	Capre vive, diverse dai riproduttori di razza pura
0105	Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone
0106 00	Altri animali vivi
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili
ex Capitolo 4	Prodotti caseari; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non inclusi o specificati altrove, ad eccezione dei prodotti dei codici NC 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20 e 0408 99 20
ex 0709 51	Funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati
ex 0710 80 69	Funghi (non cotti o cotti in acqua o a vapore), congelati, diversi dai funghi coltivati
ex 0711 90 60	Funghi conservati provvisoriamente (ad esempio, funghi solforati a secco, in salamoia, in acqua solforata o altre soluzioni conservanti), ma non adatti in detto stato al consumo immediato, diversi dai funghi coltivati
ex 0712 30 00	Funghi secchi, interi, tagliati, affettati, spezzati o in polvere ma non ulteriormente preparati, diversi dai funghi coltivati
0810 40	Mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium, freschi
0811 90 50	Frutti della specie Vaccinium myrtillus, crudi o cotti in acqua o a vapore, congelati, con aggiunta o meno di zucchero o altri dolcificanti
0811 90 70	Frutti della specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium, crudi o cotti in acqua o a vapore, congelati, con aggiunta o meno di zucchero o altri dolcificanti
0812 90 40	Frutti della specie Vaccinium myrtillus, conservati (per esempio, in anidride solforosa, soluzioni di acqua solforosa o altre soluzioni conservanti), ma non idonee per il consumo immediato
1601 00	Salsicce e prodotti analoghi, di carne, frattaglie o sangue; preparazioni alimentari basate su questi prodotti

Codice NC	Descrizione
1602	Altra carne conservata o preparata, frattaglie o sangue
ex 1603 00	Estratti e succhi di carne
ex 2001 90 50	Funghi, preparati o conservati in aceto od acido acetico, diversi dai funghi coltivati
ex 2003 10 80	Funghi, preparati o conservati in modo diverso dall'aceto o dall'acido acetico, diversi dai funghi coltivati

**REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

legato A dell'accordo o specificati nelle richieste di notifica anteriore all'esportazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2093/97⁽³⁾, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90,

visto l'accordo in materia di precursori e sostanze chimiche concluso tra, la Comunità e il Cile⁽⁴⁾,

vista la sezione 7, lettera a), punto i), della parte B della risoluzione S-20/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata nella 20ª sessione speciale delle Nazioni Unite, in base alla quale le Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope possono richiedere notifiche anteriori all'esportazione per l'anidride acetica e per il permanganato di potassio,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope⁽⁵⁾.
- (2) Perché si possa ottemperare agli obblighi derivanti dall'accordo sopracitato e dalle su dette richieste di notifica anteriore all'esportazione per l'anidride acetica e per il permanganato di potassio, è indispensabile introdurre disposizioni in ordine al permesso preventivo di esportazione per le sostanze e i paesi interessati figuranti nell'al-

- (3) L'Argentina, il Benin, la Bolivia, il Brasile, le Isole Cayman, la Costa Rica, Cipro, la Repubblica ceca, l'Etiopia, l'Indonesia, la Federazione russa, il Giappone, la Giordania, Macao, la Malaysia, la Moldova, la Nigeria, il Paraguay, il Perù, le Filippine, l'Arabia Saudita, il Sudafrica, Sri Lanka, il Tagikistan, la Turchia e il Venezuela, invocando l'articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, hanno richiesto notifiche anteriori all'esportazione per le sostanze della tabella 1 di detta Convenzione e, in alcuni casi, per l'anidride acetica e il permanganato di potassio.
- (4) Di conseguenza, gli allegati II e III del regolamento in questione devono essere aggiornati per assicurare il pieno rispetto dell'accordo di cui sopra e delle richieste di notifica anteriore all'esportazione.
- (5) Per ragioni di trasparenza, tali allegati devono essere sostituiti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui precursori delle sostanze stupefacenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3769/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 292 del 25.10.1997, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 48.

⁽⁵⁾ Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Sostanza	Destinazione	
Anidride acetica ⁽¹⁾	Argentina	Malaysia
	Benin	Messico
	Bolivia	Moldova
	Brasile	Myanmar (Birmania)
	Colombia	Nigeria
	Cile	Paraguay
	Costa Rica	Perù
	Cipro	Singapore
	Federazione russa	Arabia Saudita
	Repubblica ceca	Sudafrica
	Ecuador	Sri Lanka
	Etiopia	Siria
	Guatemala	Tagikistan
	Hong Kong	Thailandia
	India	Isole Cayman
	Indonesia	Filippine
	Iran	Turchia
	Giordania	Emirati arabi uniti
Libano	Venezuela	
Macao		
Acido antranilico ⁽¹⁾	Bolivia	Messico
	Cile	Perù
	Colombia	Emirati arabi uniti
	Ecuador	Venezuela
	India	
Acido fenilacetico ⁽¹⁾	Bolivia	Perù
	Cile	Emirati arabi uniti
Piperidina ⁽¹⁾	Colombia	Stati Uniti d'America
	Ecuador	Venezuela
	Messico	

⁽¹⁾ Sono compresi i sali delle sostanze in questione, fatta eccezione per l'acido solforico e per l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali è possibile.

ALLEGATO III

Sostanza	Destinazione	
Metiltilchetone ⁽¹⁾ Toluene ⁽¹⁾ Acido solforico ⁽¹⁾	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras	Hong Kong Panama Paraguay Perù Siria Thailandia Uruguay Emirati arabi uniti Venezuela
Permanganato di potassio ⁽¹⁾	Argentina Benin Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Cipro Repubblica ceca Ecuador El Salvador Etiopia Federazione russa Guatemala Honduras Hong Kong Giordania Macao	Malaysia Moldova Nigeria Panama Paraguay Perù Arabia Saudita Sudafrica Sri Lanka Siria Tagikistan Thailandia Isole Cayman Filippine Turchia Uruguay Emirati arabi uniti Venezuela
Acetone ⁽¹⁾ Etere etilico ⁽¹⁾	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Hong Kong Iran Libano	Messico Myanmar (Birmania) Panama Paraguay Perù Singapore Siria Thailandia Turchia Emirati arabi uniti Uruguay Venezuela
Acido cloridrico	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Hong Kong Iran	Libano Myanmar (Birmania) Panama Paraguay Perù Singapore Siria Thailandia Turchia Emirati arabi uniti Uruguay Venezuela

⁽¹⁾ Sono compresi i sali delle sostanze in questione, fatta eccezione per l'acido solforico e per l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali è possibile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1611/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000
che adegua gli aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Per vari Stati membri, il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro nell'unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° luglio 1999 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1639/1999 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2799/98 stabilisce all'articolo 5, paragrafo 4, che il massimale dell'aiuto compensativo è ridotto o annullato in base all'effetto, sul reddito, dell'evoluzione dei tassi di conversione costatati il primo giorno della seconda e della terza rata.
- (3) Il tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti il cui fatto generatore interviene il 1° luglio 2000 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1577/2000 ⁽³⁾. Il tasso

fissato per la corona danese evidenzia un deprezzamento di tale moneta. È pertanto opportuno ridurre l'importo della seconda rata dell'aiuto compensativo per la Danimarca.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento figurano gli importi ridotti della seconda rata dell'aiuto compensativo per la Danimarca derivanti dai massimali della prima rata previsti dal regolamento (CE) n. 1639/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 181 del 20.7.2000, pag. 37.

ALLEGATO

Massimali della seconda rata dell'aiuto compensativo per la Danimarca in milioni di euro

Misure		
Tipo	Regolamento	
Aiuto al granturco «base granturco» (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽¹⁾	0,000000
Aiuto cereali diversi «base granturco» (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999	1,758475
Aiuto colza, girasole, soia (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999	0,000000
Aiuto piselli, fave, favette (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999	0,000000
Aiuto semi di lino (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999	0,000000
Aiuto al granturco «base granturco» (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	0,000000
Aiuto cereali diversi «base granturco» (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	9,751541
Aiuto colza, girasole, soia (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	1,084773
Aiuto piselli, fave, favette (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	1,050517
Aiuto semi di lino (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	0,074221
Aiuto supplementare frumento duro (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	0,000000
Ritiro terre connesso agli aiuti/ha	(CE) n. 1251/1999	1,347403
Aiuti/ha legumi secchi	(CE) n. 1577/96 del Consiglio ⁽²⁾	0,000000
Aiuto/ha luppolo	(CEE) n. 1696/71 del Consiglio ⁽³⁾	0,000000

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.⁽³⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1612/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000**

che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione della corona svedese e della lira sterlina applicabili il 1° luglio 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede all'articolo 5, paragrafo 1, la possibilità di accordare un aiuto compensativo qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore sia inferiore a quello applicabile precedentemente. Tuttavia tale disposizione non concerne gli importi ai quali era applicabile, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo.
- (2) I tassi di cambio della corona svedese e della lira sterlina applicabili il 1° luglio 2000, data corrispondente al fatto generatore, sono inferiori ai tassi applicabili precedentemente.
- (3) Gli aiuti compensativi sono determinati e vengono concessi conformemente al regolamento (CE) n. 2799/98 e al regolamento (CE) n. 2808/98 della Commis-

sione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999⁽³⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento sono indicati i massimali della prima rata dell'aiuto compensativo che può essere concesso in quanto al 1° luglio 2000, data in cui è intervenuto il fatto generatore, i tassi di cambio della corona svedese e della lira sterlina sono risultati inferiori ai tassi applicabili precedentemente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 164 del 30.3.1999, pag. 53.

ALLEGATO

Massimali della prima rata dell'aiuto compensativo in milioni di euro

Misure		Svezia	Regno Unito
Tipo	Regolamento		
Aiuto al granturco «base granturco» (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽¹⁾	0,000000	0,071253
Aiuto cereali diversi «base granturco» (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999	2,853340	1,984905
Aiuto colza, girasole, soia (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999	0,018690	0,000000
Aiuto piselli, fave, favette (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999	0,018690	0,000000
Aiuto semi di lino (piccola produzione)	(CE) n. 1251/1999	0,006230	0,000000
Aiuto al granturco «base granturco» (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	0,000000	0,183222
Aiuto cereali diversi «base granturco» (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	13,444340	31,083273
Aiuto colza, girasole, soia (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	1,495200	6,511167
Aiuto piselli, fave, favette (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	0,623000	3,175848
Aiuto semi di lino (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	0,953190	4,682340
Aiuto supplementare frumento duro (produzione professionale)	(CE) n. 1251/1999	0,000000	0,020358
Ritiro terre connesso agli aiuti/ha	(CE) n. 1251/1999	4,759720	6,670638
Aiuti/ha legumi secchi	(CE) n. 1577/96 del Consiglio ⁽²⁾	0,000000	0,000000
Aiuto/ha luppolo	(CEE) n. 1696/71 del Consiglio ⁽³⁾	0,000000	0,033930

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.⁽³⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1613/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Laos.
- (2) Gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1537/1999 della Commissione ⁽⁷⁾, il Laos ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000.
- (4) Tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Laos, delle capacità

di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti. È opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche.

- (5) Al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nel Laos, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (6) Per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97 ⁽⁸⁾.
- (7) L'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità del Laos.
- (8) Tale deroga deve essere concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti, ovvero sia soltanto fino al 31 dicembre 2001, data di scadenza del regolamento (CE) n. 2820/98.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Laos utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE sono considerati originari del Laos secondo le modalità menzionate in appresso.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 178 del 14.7.1999, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN o del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari dell'accordo di partenariato ACP-CE i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾.

3. Le competenti autorità del Laos s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dal Laos nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Articolo 4

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità del Laos, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti del Laos in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1613/2000.».

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Laos. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8003	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4 068 169 pezzi
09.8004	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	477 193 pezzi
09.8005	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	597 073 pezzi
09.8006	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	1 110 paia
09.8007	12	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 100 paia

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8009	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	26 112 pezzi
09.8010	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	268 877 pezzi
09.8011	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	84 516 pezzi
09.8012	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	46 016 pezzi
09.8013	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10	Canottiere, mutande, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	54 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8014	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo»; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	576 236 pezzi
09.8016	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	173 262 pezzi
09.8017	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	355 733 pezzi
09.8019	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	112 953 pezzi
09.8020	31	ex 6212 10 10 6212 10 90	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 100 pezzi
09.8021	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	443 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8023	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	15 196 pezzi
09.8027	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	41 tonnellate
09.8028	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	452 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8030	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, scarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellata
09.8031	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8034	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, scarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e scarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	4 tonnellate
09.8035	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	69 tonnellate
09.8036	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	1,1 tonnellata
09.8037	40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellata
09.8038	91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	1,1 tonnellata

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8039	109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	11 tonnellate
09.8040	110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	1,1 tonnellata
09.8041	111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	1,1 tonnellata

REGOLAMENTO (CE) N. 1614/2000 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2000

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie alla Cambogia.
- (2) Gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1537/1999 della Commissione ⁽⁷⁾, la Cambogia ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000.
- (4) Tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dalla Cambogia, delle

capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti. È opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche.

- (5) Al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nella Cambogia, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (6) Per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97 ⁽⁸⁾.
- (7) L'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità della Cambogia.
- (8) Tale deroga deve essere concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti, ovvero sia soltanto fino al 31 dicembre 2001, data di scadenza del regolamento (CE) n. 2820/98.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Cambogia utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE sono considerati originari della Cambogia secondo le modalità menzionate in appresso.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 178 del 14.7.1999, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN o del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari dell'accordo di partenariato ACP-CE i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾.

3. Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dalla Cambogia nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Articolo 4

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità della Cambogia, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1614/2000.»

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dalla Cambogia. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8052	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2 746 832 pezzi
09.8053	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	4 009 804 pezzi
09.8054	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	302 566 pezzi
09.8055	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	2 084 846 paia
09.8056	12	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 100 paia

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8058	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	213 931 pezzi
09.8059	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	1 684 566 pezzi
09.8060	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	85 415 pezzi
09.8061	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	68 299 pezzi
09.8062	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10	Canottiere, mutande, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	683 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8063	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo»; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	475 973 pezzi
09.8065	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	760 932 pezzi
09.8066	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	796 790 pezzi
09.8068	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	620 077 pezzi
09.8069	31	ex 6212 10 10 6212 10 90	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 632 263 pezzi
09.8070	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	177 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8072	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	223 299 pezzi
09.8076	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	562 tonnellate
09.8077	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	430 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8079	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, scarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellata
09.8080	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8083	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, scarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e scarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	1,1 tonnellata
09.8084	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	64 tonnellate
09.8085	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	2 tonnellate
09.8086	40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	24 tonnellate
09.8087	91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	826 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8088	109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	1,1 tonnellata
09.8089	110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	1,1 tonnellata
09.8090	111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	1,1 tonnellata

REGOLAMENTO (CE) N. 1615/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Nepal.
- (2) Gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1539/1999 della Commissione ⁽⁷⁾, il Nepal ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000.
- (4) Tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Nepal, delle capacità

di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti. È opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche.

- (5) Al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nel Nepal, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (6) Per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97 ⁽⁸⁾.
- (7) L'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità del Nepal.
- (8) Tale deroga deve essere concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti, ovvero sia soltanto fino al 31 dicembre 2001, data di scadenza del regolamento (CE) n. 2820/98.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Nepal utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE sono considerati originari del Nepal secondo le modalità menzionate in appresso.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 28.⁽⁷⁾ GU L 178 del 14.7.1999, pag. 42.⁽⁸⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN o del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari dell'accordo di partenariato ACP-CE i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾.

3. Le competenti autorità del Nepal s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dal Nepal nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Articolo 4

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità del Nepal, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti del Nepal in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1615/2000.»

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Nepal. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8003	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	573 674 pezzi
09.8004	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	445 688 pezzi
09.8005	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	97 747 pezzi
09.8006	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	1 246 351 paia
09.8007	12	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	553 615 paia

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8009	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	55 003 pezzi
09.8010	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	380 049 pezzi
09.8011	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	32 985 pezzi
09.8012	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	123 685 pezzi
09.8013	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10	Canottiere, mutande, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	252 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8014	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo»; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	30 083 pezzi
09.8016	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	1 615 767 pezzi
09.8017	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	349 416 pezzi
09.8019	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	135 935 pezzi
09.8020	31	ex 6212 10 10 6212 10 90	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 100 pezzi
09.8021	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	19 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8023	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	7 112 pezzi
09.8027	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	6 tonnellate
09.8028	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	95 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8030	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, scarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	75 tonnellate
09.8031	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8034	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, scarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e scarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	5 tonnellate
09.8035	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	62 tonnellate
09.8036	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	3 tonnellate
09.8037	40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	80 tonnellate
09.8038	91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	1,1 tonnellata

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8039	109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	11 tonnellate
09.8040	110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	1,1 tonnellata
09.8041	111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	1,1 tonnellata

REGOLAMENTO (CE) N. 1616/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tale elenco è stato stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) L'Argentina e la Svizzera hanno chiesto alla Commissione di estendere le categorie di prodotti incluse nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 allo scopo di includervi gli animali e i prodotti di origine animale. Esse hanno presentato le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità di tali paesi risulta che le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione degli animali e

dei prodotti di origine animale nei paesi in questione sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91. In attesa tuttavia di alcune garanzie da parte delle autorità argentine, occorre limitare a sei mesi l'equivalenza per gli animali e i prodotti di origine animale.

- (4) Israele ha chiesto alla Commissione di modificare i termini della sua inclusione nell'elenco in modo da consentire l'importazione di materie prime coltivate biologicamente. Israele ha presentato le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall'esame delle informazioni presentate risulta che le norme sono equivalenti a quelle della normativa comunitaria.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne l'Argentina, Israele e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12.

ALLEGATO

ARGENTINA

1. Categorie di prodotti

- a) prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;
 - b) prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica.
2. Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina.
 3. Organismi di controllo: «Istituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert) e Organización Internacional Agropecuaria (OIA).
 4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.
 5. Data di scadenza dell'inclusione: per i vegetali e i prodotti di origine vegetale: 30.6.2003; per gli animali e i prodotti di origine animale: 28.2.2001.

ISRAELE

Il punto 2 del testo relativo a Israele è sostituito dal testo seguente:

- «Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza
- dalla Comunità europea,
 - o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91.»

SVIZZERA

1. Categorie di prodotti

- a) prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - i prodotti ottenuti durante il periodo di riconversione biologica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91,
 - i prodotti apicoli;
 - b) prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definite nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91 contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di riconversione biologica,
 - i prodotti contenenti prodotti apicoli, elaborati in Svizzera, tra gli ingredienti ottenuti dalla produzione biologica.
2. Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza
 - dalla Comunità europea,
 - o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,
 - o da un paese terzo per il quale uno Stato membro della Comunità europea ha riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, che il medesimo prodotto è stato ottenuto e controllato in tale paese in base a disposizioni equivalenti a quello dello Stato membro di cui trattasi.
 3. Organismi di controllo: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG e Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)
 4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.
 5. Data di scadenza dell'inclusione: 31.12.2002.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1617/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****che modifica i regolamenti (CEE) n. 3105/88 e (CEE) n. 2721/88 allo scopo di fissare le date limite di alcune distillazioni nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 8, l'articolo 36, paragrafo 6, e l'articolo 38, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Nella gestione del mercato vitivinicolo sono previste misure di distillazione del vino. Per garantire il loro corretto funzionamento sono state fissate date limite per l'esecuzione delle distillazioni.
- (2) Nel mese di dicembre 1999 si sono verificate in Francia condizioni meteorologiche eccezionali. Tempeste e inondazioni hanno provocato gravi danni materiali anche agli impianti dei viticoltori e dei distillatori. Per tale motivo gli operatori economici in Francia non sono in grado di rispettare gli obblighi di distillazione entro i termini prescritti. Occorre pertanto prorogare tali termini per il territorio della Repubblica francese.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione ⁽⁴⁾ che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aggiunta la frase seguente:

«Per la campagna 1999/2000, riguardo alle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e unicamente per la Francia, la data limite per la distillazione dei prodotti in causa è riportata al 20 settembre.»

Articolo 2

All'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione ⁽⁵⁾ che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aggiunta la frase seguente:

«Per la campagna 1999/2000, riguardo alle distillazioni previste all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 e unicamente per la Francia, la data limite per la distillazione dei prodotti in causa è riportata al 20 settembre.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 277 dell'8.10.1988, pag. 21.
⁽⁵⁾ GU L 241 dell'1.9.1988, pag. 88.

REGOLAMENTO (CE) N. 1618/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000

che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 2000 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli

disponibili; che occorre pertanto fissare coefficienti di attribuzioni per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 31 dicembre 2000 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni mese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 53.

ALLEGATO

(in %)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria		
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10	0406 90 29	0406
Codice NC	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10	0406 90 29	0406
Coefficiente d'attribuzione	0,0048	0,0066	0,5714	0,0048	0,0047	0,0109	0,0051	0,0048	0,0091	0,0072	—	0,0076

Paese	Repubblica estone			Repubblica di Lettonia			
	0401 30	0402 10 19 0402 21 19	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	0406	0405 10 0402 10 19 0402 21 19	0406
Codice NC	0401 30	0402 10 19 0402 21 19	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	0406	0405 10 0402 10 19 0402 21 19	0406
Coefficiente d'attribuzione	0,0519	0,0050	—	0,0701	0,0139	0,2000	0,0068

Paese	Repubblica di Lituania			Romania			Bulgaria			Slovenia		
	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406 90	0402 99 11	0406	0402 10 0402 21	0406	0403 10 0406 90	0402 10 0402 21	0406	0403 10 0406 90	0406 90
Codice NC	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406 90	0402 99 11	0406	0402 10 0402 21	0406	0403 10 0406 90	0402 10 0402 21	0406	0403 10 0406 90	0406 90
Coefficiente d'attribuzione	0,0062	0,0051	0,0078	—	0,8726	0,0236	—	—	0,0236	—	—	0,0413

**REGOLAMENTO (CE) N. 1619/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000**

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2000 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1491/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1374/98 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato I presentati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

2. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III C del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato II presentati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 10.

ALLEGATO I

Numero d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: luglio — dicembre 2000 Coefficiente di attribuzione
13	09.4101	—

ALLEGATO II

Numero d'ordine all'allegato III C del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: luglio — dicembre 2000 Coefficiente di attribuzione
15	09.4151	0,0666

**REGOLAMENTO (CE) N. 1620/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2000.

Esso si applica dal 26 luglio all'8 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 luglio 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 26 luglio all'8 agosto 2000

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	17,58	13,77	24,69	13,52
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	12,66	10,02
Marocco	11,35	16,22	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1621/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

⁽⁶⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 20.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	27,45	3,05
1701 11 90 ⁽¹⁾	27,45	7,81
1701 12 10 ⁽¹⁾	27,45	2,92
1701 12 90 ⁽¹⁾	27,45	7,38
1701 91 00 ⁽²⁾	26,38	12,04
1701 99 10 ⁽²⁾	26,38	7,52
1701 99 90 ⁽²⁾	26,38	7,52
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.